

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SULL'ACCORDO MPS 31/12/2018 SU FONDO ESUBERI

COME SI CALCOLA L'ASSEGNO DI SOSTEGNO AL REDDITO?

L'assegno straordinario viene calcolato prendendo a riferimento la pensione calcolata secondo le normative di legge che spetterebbe all'interessato computando anche la contribuzione che gli sarà accreditata nel periodo di fruizione della prestazione straordinaria.

L'importo della pensione viene determinato:

- con il sistema di calcolo retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
- con il sistema misto se il lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 non può far valere 18 anni di contributi.
- con il sistema totalmente contributivo qualora il lavoratore abbia iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. Ricordiamo che la riforma Fornero ha introdotto il sistema contributivo per tutti per i contributi versati dal 01/01/2012 in avanti.

Si ricorda che nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo:

- **è ridotto dell'8 per cento qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro**
- **dell'11 per cento qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro.** Le predette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente il primo gennaio 2012.

L'importo percepito dal lavoratore è fisso per tutta la durata di permanenza nel fondo e che gli assegni sono prestazioni dirette e come tali non reversibili. Tuttavia in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta con le norme ordinarie tenendo conto anche della

contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

QUALE È IL RAPPORTO PERCENTUALE FRA ASSEGNO NETTO E STIPENDIO NETTO?

Mentre sullo stipendio gravano diverse trattenute (oltre all'IRPEF anche le addizionali regionali e comunali, la trattenuta INPS, il contributo al Fondo pensione ecc.), l'assegno straordinario, nel momento in cui lo si determina viene gravato dalle sola aliquota IRPEF per cui non è affatto raro riscontrare assegni straordinari di lavoratori di fascia impiegatizia, che superano il 90% dell'ultimo stipendio.

Tale percentuale si abbassa man mano che si alza la retribuzione, per cui un Quadro Direttivo di fascia alta percepirà un assegno netto percentualmente inferiore rispetto all'ultimo stipendio netto (sempre comunque prossimo all'80% per chi ha il sistema retributivo o misto).

ATTENZIONE: siccome l'assegno deriva dal calcolo della pensione, che a sua volta però dipende dalla storia contributiva individuale, si potranno avere in moltissimi casi assegni diversi a parità di reddito.

COME FARE PER AVERE IL CALCOLO PRECISO DEL PROPRIO ASSEGNO?

Consigliamo gli interessati, in prima istanza, di rivolgersi ai **PATRONATI INAS-CISL del proprio territorio, che sono a disposizione per una consulenza qualificata e gratuita**, per avere informazioni esaustive e complete.

I nostri Rsa FIRST CISL MPS sono comunque a disposizione per poter far da tramite con i patronati stessi.

Inoltre, come previsto **dall'accordo 31/12/2018, l'Azienda** a richiesta del Dipendente, per supportare le valutazioni degli interessati nella scelta di adesione al Fondo, fornirà la stima indicativa del valore dell'assegno straordinario di sostegno al reddito spettante.

Per inserire la richiesta è necessario confermare l'apposito modulo informatico presente nella sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People.

A tal fine i richiedenti devono manifestare il consenso al trattamento dei dati previdenziali anche da parte di soggetti terzi.

La stima verrà fornita dall'Azienda tramite apposito documento, reso disponibile sempre nella sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People.

E PER GLI ASSEGNI DERIVANTI DAI REDDITI PIU BASSI ?

L'accordo prevede una percentuale garantita **dell'80% per gli assegni più bassi derivanti da storie contributive individuali particolari** quali ad

esempio lunghi periodi di part time e/o aspettative non retribuite e/o elevata età anagrafica con bassa anzianità contributiva.

Ad esempio se un lavoratore ha un reddito di 2.200 euro netti mensili e il calcolo dell'assegno risulta di 1.540 euro (70% dello stipendio), in virtù della propria storia contributiva, godrà dell'integrazione aziendale che porta l'assegno a 1.760 euro (80% dello stipendio). Tuttavia il cumulo tra le prestazioni straordinarie del Fondo e l'integrazione corrisposta dalla banca non potrà in ogni caso superare i 2.000 euro netti mensili. Non verranno inoltre riconosciute somme corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore ad € 10,00.

CHI PUO' ADERIRE AL FONDO?

Possono accedere al Fondo di sostegno al reddito fino a **650** risorse del Gruppo Mps appartenenti alla categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti con retribuzione non superiore a quella di un Qd4 con anzianità e carriera contrattuale massime (circa 80.000 euro di RAL). Pertanto :

* cesseranno dal servizio con decorrenza 1.04.2019 (ultimo giorno lavorativo 31.03.2019) coloro che abbiano maturato e/o maturino i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche AGO entro il 31.03.2019 e abbiano presentato irrevocabili dimissioni dal servizio entro il 28/02/2019 con effetto dal 31/03/2019;

* **potranno cessare dal servizio a partire dal 01.04.2019 (ultimo giorno di servizio 31.03.2019) per accedere al Fondo di Solidarietà, presentando domanda entro e non oltre il 10.02.2019**, tramite la procedura dalla Sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People, le risorse appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti aventi l'ultima retribuzione non superiore a quella prevista per un Quadro Direttivo di 4° livello con anzianità e carriera contrattuale massime, che maturino i requisiti di legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 31.03.2019 ed entro il 31.01.2024(ossia con data pensione AGO compresa tra il 1/5/2019 e il 1/2/2024).

SONO OBBLIGATO AD ADERIRE AL FONDO?

NO. L'adesione al Fondo è totalmente **volontaria** e per coloro che aderiranno volontariamente entro il 28/02/2019 **verranno mantenute le coperture assistenziali (Rimborso spese mediche) e le agevolazioni creditizie, condizioni e servizi tempo per tempo vigenti**, che la banca avrebbe riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro. In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che regolano la fattispecie, **potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge o l'orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà**, in possesso dei requisiti per l'assunzione.

E' previsto un **momento di verifica al 13/02/2019** nell'ambito del quale le parti avendo stabilito di ricorrere al criterio della volontarietà, con l'intento di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, esamineranno le domande pervenute e, qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in **numero superiore** alle eccedenze dichiarate (n. 650), le stesse prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione, come prevede il decreto legge, la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero alla maggiore età (criterio prioritario della minor partecipazione al fondo). Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 31/01/2019.

Qualora nel corso della suddetta verifica le **domande dovessero risultare inferiori agli esuberanti dichiarati**, le Parti si impegnano a confrontarsi per ricercare le opportune soluzioni, entro il termine di 15 giorni.

ENTRO QUANTO DOVRO' EFFETTUARE LA DOMANDA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO ?

La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire dal 21/1/2019 ed entro il 10/02/2019.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Qualora sopravvengano modifiche normative sui predetti requisiti, tali da modificare i presupposti sui quali è stata effettuata la domanda di adesione al Fondo, il Dipendente interessato avrà la **facoltà di ritirare la stessa**, utilizzando apposito modulo di revoca adesione al Fondo che sarà reso disponibile nel Self Service Paschi People. Tale facoltà potrà essere esercitata entro e non oltre il 28.02.2019.

Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri con le OO.SS. per seguire attentamente l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo, impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise.

DECORRENZA DELLE CESSAZIONI- DIMISSIONI

Le cessazioni avverranno il 31.3.2019 (ultimo giorno di lavoro).

I colleghi che cesseranno per accesso al Fondo dovranno trasmettere in via telematica il modulo di dimissioni, a pena inefficacia delle stesse, tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), oppure potranno rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronati, consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali, sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro,

enti bilaterali e commissioni di certificazione) come previsto dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2015 e successivo D.M. 15 dicembre 2015; in alternativa potranno convalidare le dimissioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (ove previsto in luogo del modulo telematico). Tale adempimento andrà effettuato solamente dopo aver ricevuto conferma dell'accettazione della richiesta di adesione al Fondo, successivamente alla verifica del 13 febbraio 2019 .

Ai sensi dell'Accordo con le OO.SS. del 31.12.2018, la trasmissione del modulo telematico di dimissioni da parte dei colleghi cui è stata accettata la domanda di adesione al Fondo va effettuata da questi ultimi tassativamente entro il 28.2.2019, pena la decadenza della domanda di accesso.

TITOLARI DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ – ACCESSO AL FONDO

I percettori di assegno di invalidità:

- possono accedere al Fondo per la maturazione della pensione di vecchiaia in tutti i casi in cui la data di tale pensione risulti compresa nei termini stabiliti dal Documento Normativo 848 (ossia tra il 1°5.2019 ed il 1°2.2024);
- possono accedere al Fondo per la maturazione della pensione anticipata solo qualora l'erogazione dell'assegno di invalidità venga interrotta entro il 15.2.2019, e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.